



Capitaneria di Porto-Guardia Costiera Augusta

(0931525501 – 0931978009 – cpaugusta@mit.gov.it – cp-augusta@pec.mit.gov.it)

Prot. n° (*), in data (*).

(*) si vedano il numero di protocollo, e la data, in apice.

Si invia l'allegata Ordinanza di polizia marittima, pubblicata sul sito istituzionale, per la massima diffusione.

IL CAPO SERVIZIO
Capitano di Fregata (CP) Alberto BOELLIS

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

REGIONE SICILIA – ASSESSORATO TERRITORIO AMBIENTE

(assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it)

(dra@regione.sicilia.it)

UFFICIO TERRITORIO ED AMBIENTE SIRACUSA

(francescomoscuzza@regione.sicilia.it)

PREFETTURA SIRACUSA

(prefettura.siracusa@interno.it)

ISTITUTO IDROGRAFICO M.M. GENOVA

(maridrografico.genova@marina.difesa.it)

COMANDO MARITTIMO SICILIA M.M. AUGUSTA

(msicilia.coan@marina.difesa.it)

COMANDO 4° DIVISIONE NAVALE M.M. AUGUSTA

(comdinav4@marina.difesa.it)

ARSENALE MILITARE MARITTIMO M.M. AUGUSTA

(marinarsen.augusta@marina.difesa.it)

COMANDO STAZIONE NAVALE M.M. AUGUSTA

(maristanav.au@marina.difesa.it)

DIREZIONE MARITTIMA-CAPITANERIA DI PORTO CATANIA

(cpcatania@mit.gov.it)

QUESTURA SIRACUSA

(questura.sr@poliziadistato.it)

CAPITANERIA DI PORTO SIRACUSA

(cpsiracusa@mit.gov.it)

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI SIRACUSA

(provsrco@carabinieri.it)

COMANDO PROVINCIALE G. di F. SIRACUSA

(sr050.protocollo@gdf.it)

COMANDO PROVINCIALE VV.F. SIRACUSA

(so.siracusa@vigilfuoco.it)

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE AUGUSTA-CATANIA

(info@adspmaresiciliaorientale.it)

COMUNE DI AUGUSTA

(info@comunediaugusta.it)

COMMISSARIATO P.S. AUGUSTA

(commissariatoaugusta.sr@poliziadistato.it)

UFFICIO POLIZIA DI FRONTIERA SIRACUSA

(polfrontiera.sr@poliziadistato.it)

COMPAGNIA CARABINIERI AUGUSTA

(cpsr418300cdo@carabinieri.it)

COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA AUGUSTA

(sr111.protocollo@gdf.it)

SEZIONE OPERATIVA NAVALE G. di F. SIRACUSA

(sr126.protocollo@gdf.it)

STAZIONE CARABINIERI AUGUSTA

(stsr418310@carabinieri.it)

POSTO POLIZIA DI FRONTIERA AUGUSTA

(polfrontiera.augusta.sr@poliziadistato.it)

POLIZIA MUNICIPALE AUGUSTA

(poliziamunicipale@comunediaugusta.it)

DISTACCAMENTO VV.FF. AUGUSTA

(dist.sr05.augustaporto@vigilfuoco.it)

SANITA' MARITTIMA AUGUSTA

(usma.augusta@sanita.it)

A.S.P. SR

(direzione.generale@asp.sr.it)

A.S.P. SR – SERVIZIO VETERINARIO

(distrettoau.vet@asp.sr.it)

A.R.P.A. SICILIA SIRACUSA

(dapchimosr@arpa.sicilia.it)

AVVISATORE MARITTIMO

(info@avmar.com)

CORPORAZIONE DEI PILOTI DI AUGUSTA E SIRACUSA

(piloti_augsira@tiscali.it)

GRUPPO BARCAIOLI DEL PORTO DI AUGUSTA

(gba@gruppobarcaiolidelporto.191.it)

GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI AUGUSTA

(info@ormeggiatoriaugusta.com)

RIMORCHIATORI AUGUSTA

(operativo24h@rraugusta.it)

SERVIZIO CHIMICO DI PORTO AUGUSTA

(damianofassari@tiscali.it)

(grchimiporto@virgilio.it)

(tecmasrl@alice.it)

(snad@snad.it)

TEC.MA

S.N.A.D.

GE.S.P.I.	(info@gruppogespi.com)
CIANE ANAPO	operations@anapo.it)
COMAP	(comap@comap.net)
PATANIA SERVIZI MARITTIMI	(pataniaservizimarittimi@tin.it)
TERNULLO CRISTOFORO	(info@ternullocristoforo.it)
SICILPONTONI	(sicilpontonisrl@alice.it)
PNZ	(info@pnzimpresemarittime.com)
SICULA SEASERVICE	(info@siculaseaservice.it)
TRINGALI	(operativo@cantieretringali.it)
AUGUSTA SHIPPING	(agency@augustashipping.com)
AGENZIA ALKAS	(operations@alkasmarinetld.com)
AGENZIA BOCCADIFUOCO	(info@boccadifuoco.it)
AGENZIA CAMBIASO e RISSO Shipping Agency S.r.l.	(sicily.ops@cambiasorisso.com)
AGENZIA CAPUANO	(agency@capuanoshipping.com)
AGENZIA ISS	(iss.augusta@iss-tositti.it)
AGENZIA ITALNOLI	(augusta@italnoli.it)
AGENZIA LEONE	(eleone@leoneshipping.com)
AGENZIA MEDMAR	(marmedspa@marmedspa.com)
AGENZIA MEDISTAR	(augusta@medistarshipping.com)
AGENZIA MEGARA SHIPPING	(megaraseashipping@virgilio.it)
AGENZIA MSA	(msa.manager@gmail.com)
AGENZIA NAVISERVICE	(operations@naviservice.com)
AGENZIA PG SHIPPING	(operations@pgshipping.it)
AGENZIA ROMEO E FERRERI	(b.ferreri@romeo-ferreri.com)
AGENZIA VEANMAR	(augusta@veanmar.it)
AGENZIA VINCI	(info@vincimarittima.it)
AGENZIA GRECO MARE	(sicily@grecomare.com)
AGENZIA GEO MARITIME	(augusta@geomaritime.com)
AGENZIA CSA	(csaspa@legalmail.it)
AGENZIA LIBERTY MARITIME	(libertymaritimesrl@gmail.com)
AGENZIA MASTROVITI	(mastroviti@mastroviti.com)
AGENZIA MARITANKO	(operations@maritanko.com)
AGENZIA MEGARA SEA SHIPPING	(megaraservice@gmail.com)
AGENZIA NAVAL ASSISTANCE	(augusta@amorettiarmatori.it)
AGENZIA THE ARTEMIS GROUP	(augusta@theartemisgroup.net)
SONATRACH	(ds-rs-augusta-capiturnopontili@sonatrachitalia.it)
ISAB – LUKOIL	(pontassinturno@isab.com)
	(gzappulla@isab.com)
	(cmuscio@isab.com)
VERSALIS	(vito.frenna@polimerieuropa.com)
SASOL	(capiturno.pontile@it.sasol.com)
BUZZI UNICEM	(lmartinini@buzziunicem.it)
MAXCOM	(s.dimauro@maxcom.it)
EST	(a.pandolfo@esterminal.com)
CLUB LEVANTE	(alessandro.digrande@gmail.com)
ASSOCIAZIONE "LE PALME"	(associazionelepalme@gmail.com)
CLUB NAUTICO AUGUSTA	(club.nautico@oksicilia.com)
PORTO TURISTICO XIFONIA	(portopxa@pxasrl.com)
GOLDEN BAY	(goldenbaysrl@gmail.com)
NAUTICA GLEM	(info@nauticaglem.it)
MARE NOSTRUM	(natalesalvatoreromano@yahoo.it)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta

(Tel. 0931/525511 – Allarme 0931/977777 - P.E.I. cpaugusta@mit.gov.it – P.E.C. cp-augusta@pec.mit.gov.it)
www.guardiacostiera.gov.it/augusta

EMERGENZA NUMERO BLU - 1530



ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

**Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del Porto e Capo del
Circondario Marittimo e del Compartimento Marittimo di Augusta**

- Visto** l'articolo 32 dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. n. 455/1946, con riferimento ai beni del demanio dello Stato esistenti in Sicilia e dell'attuale quadro ordinamentale in materia di competenze Stato - Regioni, così come risultante, tra l'altro, a seguito della Legge costituzionale n. 03/2001 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", dall'articolo 6, comma 7, della Legge n. 172/2003, della Legge Regionale n.15/2005 e delle successive circolari applicative discendenti dalle norme citate;
- Vista** la Legge n. 17/1998 della Regione Siciliana recante la "Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane";
- Vista** la Legge 8 luglio 2003 n. 172 "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica e del turismo nautico", ed in particolare l'art. 8 secondo cui "In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del Compartimento marittimo.";
- Visti** la Circolare prot. n. 09.01/30387 del 28.06.2005 ed il Dp. n. 02.01.04/31678 del 30.03.2006 del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto, recanti linee di indirizzo per l'impiego delle moto d'acqua ai fini dell'assistenza ai bagnanti

“...quale utile integrazione ai mezzi nautici di tradizionale utilizzo.”;

- Vista** la Circolare prot. n. 02.01.04/34660 del 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto, recante linee di indirizzo per la regolamentazione degli aspetti di sicurezza del servizio di salvamento, a cui uniformare le Ordinanze di Sicurezza Balneare;
- Vista** la Circolare prot. n. 02.01/13413 del 08.02.2007 del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto, nella quale si evidenzia, tra l'altro, l'opportunità della “istituzione lungo le coste con presenza di spiagge e bassi fondali, di una fascia di rispetto - dell'ampiezza di 50 metri - oltre la zona di mare riservata ai bagnanti (...in cui sia...ndr) limitato l'ingresso sia ai bagnanti e ai sub sia alle unità che navigano a motore”;
- Visto** il Decreto Dirigenziale n. 476 del 01.06.2007 emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento Territorio ed Ambiente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, recante le norme di utilizzo delle spiagge e delle strutture balneari e il D.D.G. n. 707 del 06.10.2010, che ne estende l'applicazione indistintamente a tutto il pubblico demanio marittimo della Regione Siciliana;
- Vista** la Sentenza Cassazione Civile n. 3713 del 15.02.2011, “...Pertanto, la norma dell'art.1164 C.N., che sanziona l'inosservanza di disposizioni di legge o regolamento, e di provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente in relazione all'uso del demanio marittimo, deve interpretarsi nel senso che la violazione sussiste anche nel caso di inottemperanza di prescrizioni imposte ai concessionari per la sicurezza, l'integrità o la salute delle persone fisiche”;
- Vista** la Circolare prot. n. 18981-P-20 del 20.03.2012 del Ministero della Salute in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno da parte dei bagnini, si ritiene che sia “... consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell'esercizio abusivo della professione medica...” prescrivendo la necessaria disponibilità di un “Saturimetro arterioso” tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;
- Vista** la Circolare prot. n. 40802 del 13.05.2013 Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto inerente “...l'opportunità di introdurre l'obbligo del nuotatore di munirsi del segnalamento previsto per l'attività subacquea o - in subordine - di indossare una calottina colorata per rendersi maggiormente visibile”;
- Vista** la Circolare prot. n. 91792 del 24.10.2013 del Comando Generale del Corpo delle

capitanerie di porto, inerente l'opportunità di un'azione di coordinamento fra le Autorità Marittime, affinché le Ordinanze di sicurezza balneare "...siano improntate ai principi di omogeneità ed univocità...";

Vista la Circolare prot. n. 02.02.70/29121 del 29.03.2014 del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto secondo cui, anche in forza di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 18.03.2011, la presenza del defibrillatore all'interno degli stabilimenti balneari è una "collocazione ottimale" e quindi consigliata e la circolare del Ministero della Salute prot. n. 13917-P-20 del 20.05.2014 recante disposizioni sul rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);

Viste le più recenti linee di indirizzo emanate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto per le stagioni estive (di cui, da ultimo, il Dp. prot. n. 62711 in data 28.05.2015) nelle quali si evidenzia, tra l'altro, la necessità di standardizzare i contenuti delle Ordinanze di sicurezza balneare, compatibilmente con le specificità locali;

Viste le Direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di razionalizzazione dei controlli di sicurezza di routine sulle unità da diporto, nelle quali si dispone, tra l'altro, che i Capi di Compartimento Marittimo provvedano ad emanare apposita Ordinanza di polizia marittima per disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa, con particolare riferimento alla distanza dalla costa, oltre il limite delle acque riservate ai bagnanti, entro la quale la navigazione deve svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocamento;

Visti il Decreto Legislativo 3 Novembre 2017, n. 229 di revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante "Codice della Nautica da Diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 8 Luglio 2003, n. 172", in attuazione dell'articolo 1 della Legge 7 Ottobre 2015, n. 167;

Visto il Dp. prot. n. 26421 del 26.02.2019 del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute, la questione inerente l'utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;

Visto il D.M. 29 maggio 2024, n. 85, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante le norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine al rilascio

delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti;

Visto il Dispaccio prot. n. 113761 del 27.08.2024 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto recante "Organizzazione del servizio di assistenza e salvamento";

Visto il D.D.G. n. 323 del 21.03.2025 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana – Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico – recante disposizioni relative alla balneabilità delle acque nel territorio siciliano unitamente all'individuazione dei limiti temporali della Stagione Balneare 2025 (1° Maggio – 31 Ottobre);

Visto il Dispaccio prot. n. 54363 del 16.04.2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente ad oggetto "Stagione Balneare – Ordinanze dei Capi di Circondario", recante indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare e l'attivazione nello stesso arco temporale del servizio di salvamento;

Vista la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 54/2025 in data 11.07.2024;

Visti gli articoli 30, 68, 81, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. del 30 marzo 1942, e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del porto e Capo del Compartimento Marittimo e la deroga all'uopo prevista dall'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n.172;

Vista la nota prot. n. 54506 del 20.05.2020 del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto - Reparto 2° - Ufficio II - con la quale si conferma che l'Ordinanza di sicurezza balneare non concerne profili di sanità che ricadono nella sfera di attribuzioni di altri Enti/Amministrazioni deputate alla tutela della salute pubblica;

Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, al fine di garantire il sicuro svolgimento delle molteplici attività che si espletano in prossimità delle coste, coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime, in quanto direttamente connesse all'utilizzazione del demanio marittimo.

ORDINA

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione

1. La presente Ordinanza di sicurezza balneare disciplina le attività marittime, con particolare riferimento a quelle turistico-balneari, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.
2. Riguardo agli aspetti relativi all'utilizzo ed alla fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi comprese la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, si fa rinvio al pertinente provvedimento della Regione Siciliana.
3. In particolare, sulla scorta delle recenti disposizioni ministeriali, nel periodo compreso tra il terzo sabato del mese di maggio e la terza domenica del mese di settembre, nelle zone di costa destinate alla balneazione, presso tutte le strutture balneari, anche non ubicate sul demanio marittimo, il servizio di salvamento dovrà essere obbligatoriamente garantito, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, senza soluzione di continuità.
4. Nel caso in cui le strutture balneari definite al successivo articolo dovessero operare nei restanti periodi di apertura della stagione balneare individuata dalla Regione Siciliana (1° maggio – 31 ottobre), ovvero al di fuori della stessa in forza di specifico provvedimento dell'ente concedente, dovrà essere comunque assicurato il servizio di salvamento secondo le modalità descritte nella presente Ordinanza.
5. Il servizio di salvamento è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo.
6. Salvo diversa e specifica indicazione, la presente Ordinanza si applica durante la stagione balneare, così come definita dalla Regione Siciliana e riguarda le seguenti zone del pubblico demanio marittimo: litorale compreso tra la foce del fiume Simeto e la penisola Magnisi (Circondario Marittimo di Augusta).

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente Ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

PT.1. ASSISTENTE BAGNANTI (O BAGNINO DI SALVATAGGIO)

Persona fisica dotata di idoneo brevetto rilasciato da una delle Società autorizzate ai sensi del D.M. 85/2024 richiamato in premessa.

PT.2 COSTA

Tutto il litorale in cui non è vietata la balneazione.

PT.2-1 COSTE A PICCO

Coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all'accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici.

PT.3 STRUTTURE BALNEARI

Per struttura balneare si intende un esercizio posto su una area demaniale marittima o su area non demaniale dove il concessionario, o comunque l'esercente, svolge attività, anche a titolo gratuito, turistico-balneare, nonché di tipo nautico (balneazione con eventuale noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e cabine e/o spogliatoi, solarium, elioterapia, nautica a vela e motore), così come disposto dall'articolo 1 "Disposizioni generali" del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana n. 476 del 1° giugno 2007.

PT.4 DISTANZA DALLA COSTA

Distanza esistente rispetto al punto di litorale geograficamente più vicino, indipendentemente dalla direzione.

PT.5 FRONTE MARE

Distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all'area, ove ricade la struttura balneare.

PT.6 PICCOLI NATANTI SENZA PROPULSIONE MECCANICA

Natante da spiaggia privo di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione diverso dalla forza umana.

Sono esclusi gli scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, *surf, kitesurf, windsurf, fly board, jetlev flyer, e-bike* acquatici e tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, *banana boats*, tavole a motore e simili.

CAPO II

LIMITI DELLA NAVIGAZIONE E DELLA BALNEAZIONE

Articolo 3 - Zona di mare riservata ai bagnanti

1. Durante la stagione balneare, nell'orario dalle ore 09:00 alle ore 19:00, definito dal competente servizio regionale, la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse è riservata alla balneazione. Tale limite si riduce a 100 metri per le coste a picco.

Articolo 4 - Segnalamenti nella zona di mare riservata ai bagnanti

1. All'interno della zona di mare di cui all'articolo 3, i titolari delle strutture balneari ed i Comuni per le spiagge libere (fatte salve le deroghe di cui all'articolo 15) assicurano l'apposizione dei seguenti segnalamenti, mediante gavitelli ancorati saldamente al fondo:

- a) La zona di mare riservata ai bagnanti (articolo 3) è segnalata con gavitelli di colore rosso, alti almeno 40 centimetri sulla superficie del mare, posti parallelamente alla linea di costa, a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro ed in corrispondenza delle estremità del fronte mare (comunque in numero non inferiore a 2). Se il fronte mare è compreso fra 50 e 100 metri, la segnalazione è realizzata con 3 gavitelli equidistanti. È fatto divieto di utilizzare sagole galleggianti per il collegamento fra i gavitelli ed il corpo morto.

Il significato dei gavitelli rossi è inserito nel cartello di cui all'articolo 10, comma 3, con la seguente dicitura: "Gavitelli rossi: limite acque riservate alla balneazione - *Red buoys: safe water limit for swimming - Bouées de couleur rouge: limite des eaux réservées uniquement à la baignade*".

I titolari delle strutture balneari hanno facoltà di posizionare i gavitelli a 150 metri qualora, a 200 metri dalla costa, vi sia una elevata profondità dei fondali, previa comunicazione all'Autorità Marittima. In tal caso, sui gavitelli posti agli estremi del fronte mare, sono fissate delle bandierine di colore rosso e nella

comunicazione è precisata l'altezza del fondale presente a 150 metri dalla costa. Sono fatti salvi i divieti per le unità di cui all'articolo 5.

Nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali) tali da creare situazioni di pericolo per l'incolumità dei bagnanti, i titolari delle strutture balneari ed i Comuni rivieraschi (in corrispondenza delle spiagge libere) devono segnalare tali pericoli, posizionando i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali pericoli/ostacoli.

- b) Il limite delle acque sicure, corrispondente alla distanza dalla costa dove il fondale raggiunge la profondità di 1,60 metri, entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto, è segnalato mediante gavitelli o galleggianti di colore bianco posizionati parallelamente alla costa, collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri. I gavitelli/galleggianti posti all'estremità sono saldamente ancorati al fondo. Il significato dei gavitelli bianchi è inserito nel cartello di cui all'articolo 10, comma 3, con la seguente dicitura: "Gavitelli bianchi: limite acque sicure (1,6 mt di fondale) - *White buoys: safe water limit (depth 1.60 metres)* - *Bouées de couleur blanc: limite des eaux sûres (profondeur 1,60 mètre)*".

Se le coste sono a declivio molto rapido e le acque sicure terminano prima di 10 metri dalla battigia o se l'ingresso in acqua alta avviene attraverso strutture artificiali, il limite non è segnalato e, in prossimità della battigia, è apposto un cartello, in almeno tre lingue (italiano/inglese/francese), riportante la dicitura "ATTENZIONE - PERICOLO - ALTI FONDALI - *balneazione non adatta ai bambini non accompagnati ed ai non esperti al nuoto* - WARNING - DANGER - DEEP WATER - *swimming not suitable for unaccompanied children and inexperienced swimmers* - ATTENTION - DANGER - EAU PROFONDE - *la baignade ne convient pas pour les mineurs non accompagnés et les nageurs non expérimentés*".

- c) I corridoi di lancio sono segnalati con le modalità di cui all'articolo 14.

Articolo 5 - Divieti particolari per le unità

1. Durante la stagione balneare, nel tratto di mare riservato alla balneazione ed in quello che si estende per ulteriori 50 metri, è vietato:
 - a) il transito di qualsiasi unità, ad eccezione dei natanti a remi o a pedali (iole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili e dei mezzi di soccorso). Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi e le tavole a vela

dovranno prendere il largo ovvero raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio. In caso di assenza di corridoio di lancio, potranno prendere il largo solo seguendo rotte perpendicolari alla costa, alla minima velocità e in atterraggio/partenza in tratti di costa privi di bagnanti;

b) la sosta e l'ormeggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.

2. Sono escluse dai divieti di cui al comma 1 tutte le unità in transito all'interno dei corridoi di lancio (se presenti e conformi a quanto previsto dall'articolo 14) ed, in ogni caso, le unità militari od in servizio di polizia, di soccorso o comunque in servizio pubblico.

Articolo 6 - Limiti alla navigazione entro 1000 metri dalla costa

1. Nella zona di mare compresa tra i 250 metri ed i 1000 metri di distanza dalle spiagge e scogliere basse e tra i 150 metri ed i 500 metri dalle coste a picco, tutte le unità devono navigare con gli scafi in dislocamento ed a velocità non superiore ai 10 nodi.

2. Sono escluse dalla prescrizione di cui al comma 1:
le unità militari od in servizio di polizia, di soccorso o comunque in servizio pubblico.

Articolo 7 - Divieti ed obblighi a carico dei bagnanti

1. È vietata la balneazione, per ragioni di sicurezza marittima, durante tutto l'anno:

- a) nei porti;
- b) nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- c) nel raggio di 200 metri dalle navi alla fonda in rada;
- d) all'interno dei corridoi di lancio/atterraggio;
- e) entro 100 metri dalle scogliere frangiflutti in costruzione o in corso di sistemazione;
- f) fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso ed in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle unità di trasporto passeggeri per un raggio di 200 metri;
- g) nelle foci, nei canali e corsi d'acqua comunicanti con il mare;
- h) in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare per un raggio di 50 metri;
- i) nel tratto di mare che si estende per 50 metri oltre la zona riservata alla balneazione;
- j) in tutte le zone di mare permanentemente ovvero temporaneamente interdette

con apposita Ordinanza dalle Autorità competenti ai sensi della normativa vigente;

- k) fatti salvi ulteriori divieti specifici, in prossimità delle coste a picco sul mare e, comunque, in tutte le zone ove siano presenti accumuli di materiale franato, è vietata la sosta, il transito e qualsiasi attività che comporti la permanenza di mezzi, persone, e/o cose, a meno di 10 metri dal ciglio ed a meno di 10 metri dal piede.

CAPO III

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

Articolo 8 - Servizio di salvamento – generalità

1. I titolari di strutture balneari e i Comuni sulle spiagge libere (fatte salve le deroghe di cui all'articolo 15) hanno l'obbligo di assicurare il servizio di salvamento, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
2. L'accordo fra diversi stabilimenti balneari limitrofi per assicurare il servizio di salvamento è preventivamente comunicato all'Autorità Marittima, che ha facoltà di dettare specifiche prescrizioni sulle sue modalità di erogazione.
3. Le risorse umane e strumentali impiegate nel servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo, costituiscono articolazione specialistica censita nell'ambito della locale pianificazione SAR con la quale vige l'obbligo di collaborazione.
4. I titolari di strutture balneari e i Comuni rivieraschi, laddove avviato il servizio pubblico, devono sottoscrivere un'apposita dichiarazione da inoltrare all'Autorità Marittima, resa prima dell'apertura al pubblico dello stabilimento balneare o, comunque, prima dell'avvio del servizio di salvamento ed aggiornata, senza ritardo, in caso di modifiche intercorse dopo la presentazione del personale impiegato, in cui dovrà essere indicata l'utenza telefonica mobile e fissa per la pronta reperibilità dei soggetti preposti al servizio di salvamento.
5. In caso di operazioni di soccorso effettuate dagli assistenti bagnanti dipendenti, il titolare della struttura balneare è responsabile di informare tempestivamente l'Autorità Marittima dell'evento a mezzo telefono. In caso di redazione di rapporto di incidente (comunque chiamato) previsto dall'associazione che ha emesso il titolo di abilitazione dell'assistente, lo stesso dev'essere trasmesso all'Autorità Marittima senza ritardo e

comunque entro 24 ore.

6. Ad integrazione del servizio di salvamento ordinario, di cui ai commi precedenti, è possibile organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, un servizio di salvataggio che preveda l'impiego di unità cinofile, munite di idoneo brevetto. Il servizio di salvataggio mediante unità cinofile è effettuato dalla coppia conduttore-cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente bagnanti. L'attivazione e le modalità di erogazione del servizio di cui al presente comma sono preventivamente comunicate all'Autorità Marittima, al Comune ed all'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) competente, che hanno facoltà di dettare, all'uopo, specifiche prescrizioni.

Articolo 9 - Servizio di salvamento - assistenti bagnanti

1. Il servizio all'interno delle strutture balneari è assicurato contemporaneamente da non meno di due assistenti bagnanti, fino a 160 metri di fronte mare. Se il fronte mare è superiore, è impiegato un ulteriore assistente bagnanti ogni 80 metri o frazione.
2. Il servizio di salvamento è assicurato, inoltre, per ogni piscina presente all'interno della struttura balneare, con personale diverso da quello addetto al salvamento in mare, secondo le modalità dettate dalla Regione Siciliana. Se la piscina è chiusa al pubblico, i titolari delle strutture balneari curano che ne sia precluso l'accesso.
3. Gli assistenti bagnanti di cui al comma 1 non possono essere distolti dal servizio svolto, impiegati in altre mansioni o in luoghi diversi da quelli di competenza, come indicati all'articolo 12 comma 1. Ogni postazione è sempre vigilata da almeno un assistente bagnanti.
4. Ciascun assistente bagnanti dovrà disporre delle seguenti dotazioni individuali, pronte all'uso, costituite da:
 - a) una maglietta/canotta, sempre indossata, con la scritta "SALVATAGGIO", di colore rosso e con lettere di altezza proporzionata, affinché sia possibile la lettura a distanza non inferiore ai 20 metri;
 - b) un fischietto, sempre indossato;
 - c) una maschera con *snorkel*;
 - d) un paio di pinne da salvamento (o mezze pinne);
 - e) sui litorali rocciosi, l'assistente bagnanti dovrà inoltre indossare un casco di protezione omologato, adeguate calzature antiscivolo, ed un giubbotto di salvataggio autogonfiabile, da azionare in caso di bisogno. Sia il caschetto, sia le calzature, che il giubbotto di salvataggio autogonfiabile, dovranno essere di

fattura tale da non ostacolare l'eventuale immersione. L'uso del caschetto e delle calzature è facoltativo sui litorali non rocciosi. Il giubbotto di salvataggio autogonfiabile dovrà in ogni caso essere a disposizione dell'assistente ai bagnanti anche sui litorali non rocciosi, e dovrà, in questo caso, essere indossato in presenza di condizioni meteorologiche avverse.

Articolo 10 - *Postazioni degli assistenti ai bagnanti - caratteristiche e dotazioni*

1. Presso ogni struttura balneare e, laddove avviato il servizio pubblico a cura dei Comuni rivieraschi, deve essere assicurata la presenza di una postazione di vigilanza/avvistamento, ogni 80 metri e/o multipli di fronte mare, ad una distanza non inferiore a metri 5 e non superiore a metri 10 dalla linea di battigia, in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile dello specchio acqueo, e ad un'altezza di metri 1,60 (e non superiore a 2 metri) rispetto al livello del mare.
2. Le postazioni di salvataggio sono indicate da apposito pennone di altezza non inferiore ai 2 metri, sul quale è issata una delle seguenti bandiere, a cura degli assistenti bagnanti, su disposizione del titolare della struttura balneare o dell'Autorità Marittima:
 - a) bandiera verde: tempo buono e regolare attivazione della postazione;
 - b) bandiera gialla: pericolo minimo dovuto alle condizioni meteo-marine e obbligo di chiusura degli ombrelloni a causa del vento;
 - c) bandiera rossa: balneazione pericolosa per avverse condizioni meteomarine o per assenza del servizio di salvataggio (fuori dagli orari di erogazione obbligatoria del servizio). Pericoloso l'uso dei natanti e divieto di noleggio di mosconi, pedalò, tavole a vela e simili. In caso di utilizzo della bandiera rossa vengono, inoltre, emanati avvisi con gli altoparlanti (se presenti) o con il megafono in dotazione all'assistente bagnanti.
3. Presso ogni struttura balneare sono affissi, all'ingresso e presso ogni postazione di salvataggio, cartelli in almeno tre lingue (italiano/inglese/francese), dotati di pittogrammi esplicativi e caratterizzati da simbologia standard ISO 20712, secondo il modello di cui al progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera) indicanti il significato dei gavitelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a-b e delle bandiere di segnalazione di cui al presente comma 2, e specificare le diciture di seguito elencate:
 - a) bandiera verde: tempo buono e regolare attivazione della postazione - *Green flag: good weather conditions, lifeguard on duty* - *Drapeau blanc: beau temps et surveillance assurée.*”;

- b) bandiera gialla: pericolo minimo dovuto alle condizioni meteo-marine e obbligo di chiusura degli ombrelloni a causa del vento - *Yellow flag: strong wind. It is forbidden to have beach umbrellas open - Drapeau jaune: en raison du vent fort, il est interdit de garder ouvert les parasols*”;
 - c) bandiera rossa: balneazione pericolosa per avverse condizioni meteomarine o per assenza del servizio di salvataggio (fuori dagli orari di erogazione obbligatoria del servizio). Pericoloso l'uso dei natanti e divieto di noleggio di mosconi, pedalò, tavole a vela e simili - *Red flag: danger, for swimming due to bad weather and/or sea conditions or no lifeguard on duty. No boating and no use of rubber dinghies; no hiring of rafts, pedal boats, windsurf boards or similar - Drapeau rouge: baignade dangereuse en raison des mauvaises conditions météorologiques et maritimes ou en raison de l'absence de surveillance. L'utilisation des engins de plage, des planches à voile et similaires est dangereuse*”.
4. Presso la postazione di salvataggio devono essere permanentemente presenti e disponibili:
- a) un coltello;
 - b) un binocolo;
 - c) un megafono;
 - d) una cima di salvataggio di metri 300 (trecento) di tipo galleggiante, con imbragatura di salvataggio galleggiante e/o con salvagente anulare, montata sul rullo avvolgi sagola in prossimità della postazione di salvataggio;
 - e) un galleggiante ovoidale tipo “bay-watch” (c.d. siluro, o *rescue can*) con sagola e cintura.
5. In prossimità degli estremi della concessione presso la battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.

Articolo 11 - Mezzo nautico adibito al salvataggio

- 1. Presso ogni struttura balneare o spiaggia libera è assicurata la presenza di un'ideale unità di salvataggio, quale pattino od altro mezzo di salvataggio, di colore rosso, recante su entrambi i lati la scritta “SALVATAGGIO”. Il mezzo di salvataggio in nessun caso può essere destinato ad altri usi.
- 2. Il mezzo di salvataggio è posizionato a ridosso della battigia, fatta salva la fascia di arenile fino a 5 metri dalla battigia stessa e con divieto assoluto di occupare il tratto posto innanzi l'unità, in modo tale che anche una sola persona sia in grado, all'occorrenza, di vararla tempestivamente a mano. Nel caso di litorale roccioso, o che

comunque non permetta una collocazione idonea, il mezzo è posizionato direttamente in acqua, avvinto da cime d'ormeggio in modo da consentirne l'immediato impiego.

3. Il mezzo di salvataggio, quando è attivo il servizio di salvamento, è tenuto sempre armato (con remi e scalmi) ed è dotato di:
 - a) un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
 - b) un mezzo marinaio/gaffa;
 - c) un'ancora.
4. Fatto salvo l'obbligo di cui al comma 1, è facoltà del titolare della struttura balneare utilizzare una moto d'acqua, ad integrazione del pattino, quale unità adibita esclusivamente al soccorso e previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, alle seguenti condizioni:
 - a) dovrà essere preventivamente presentata all'Autorità Marittima formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
 - i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica, brevetto di assistente bagnante) del personale da impiegare (sia conduttore che coadiutore);
 - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipo di natante;
 - b) dovrà essere utilizzato un corridoio di lancio per la partenza e l'atterraggio della moto d'acqua;
 - c) la moto d'acqua, di colore rosso, non deve essere destinata ad altri usi, e deve recare, su entrambi i lati, la scritta "SALVATAGGIO-RESCUE";
 - d) la moto d'acqua deve essere provvista di barella rigida di salvataggio, assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi di tipo omologato;
 - e) il conduttore della moto d'acqua ed il coadiutore devono indossare un caschetto protettivo, giubbotto di salvataggio e fischietto;
 - f) la moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente

(condizioni meteomarine, distanza dalla costa della persona in pericolo, presenza di bagnanti ecc.).

Articolo 12 - *Obblighi specifici in capo agli assistenti bagnanti*

1. L'assistente bagnanti, fatti salvi gli obblighi in capo ai titolari delle strutture balneari, durante il suo operato, rispondendo personalmente delle violazioni (in solido con il titolare della struttura balneare o con il Comune nelle spiagge libere), è tenuto a:
 - a) prestare il proprio servizio continuativamente durante l'orario di balneazione, senza essere assegnato ad altre attività o mansioni, né assentarsi senza giustificato motivo e in ogni caso previa sostituzione con altro operatore abilitato;
 - b) stazionare in prossimità della postazione di salvataggio, ovvero in mare sull'imbarcazione di servizio, indossando sempre la prescritta maglietta e con le previste dotazioni individuali immediatamente disponibili;
 - c) posizionare le dotazioni di cui all'articolo 10 in modo tale che siano immediatamente disponibili nei luoghi previsti dalla presente Ordinanza e curare che il mezzo nautico adibito al soccorso sia armato, opportunamente posizionato e dotato delle attrezzature necessarie ai sensi dell'articolo 11;
 - d) portare sempre con sé, se si allontana per qualsiasi motivo dalla postazione di salvataggio, il rescue can o il rescue tube o il salvagente anulare;
 - e) mantenere in servizio, in ogni circostanza, un contegno corretto, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o degli altri Corpi di Polizia;
 - f) segnalare con immediatezza all'Autorità Marittima ed alle altre competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero di sinistro occorso in mare;
 - g) prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, annegamenti, etc.) nei limiti dei propri compiti e delle proprie competenze di prima assistenza;
 - h) portare a conoscenza dei bagnanti le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
 - i) issare la bandiera sul pennone della postazione con le modalità di cui all'articolo 10;
 - j) vigilare che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera.

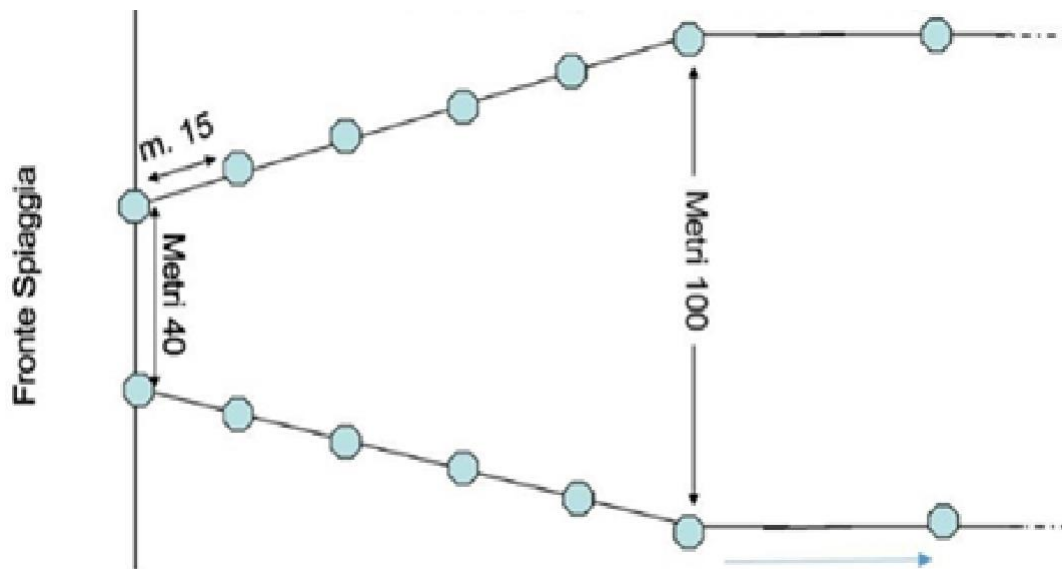
Articolo 13 - Altre dotazioni della struttura balneare

1. Ogni struttura balneare, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, dev'essere dotata di:
 - a) idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della normativa vigente;
 - b) apposito locale adibito al primo soccorso, contraddistinto dalla scritta "PRIMO SOCCORSO", ben visibile, con issata una bandierina bianca con croce rossa, arredato con un lettino, per l'eventuale utilizzo esclusivo da parte di personale sanitario o comunque giuridicamente competente:
 - una cassetta di pronto soccorso, conforme alla normativa vigente, anche di tipo portatile, ed il materiale di primo soccorso previsto dalla normativa vigente;
 - 2 bombole individuali di ossigeno con capacità non inferiore a due litri ciascuna (o in alternativa 3 bombole individuali con capacità non inferiore ad un litro); riduttore di pressione per bombola di ossigeno completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto, maschera per ossigenoterapia monouso per adulti e bambini;
 - saturimetro arterioso;
 - set di cannule oro-faringee (almeno una per uso pediatrico) e forbici;
 - *pocket-mask* per respirazione bocca - naso - bocca;
 - set di siringhe;
 - fonendoscopio;
 - coperta isotermica;
 - sfigmomanometro;
 - steccobenda braccio e gamba;
 - 1 barella/tavola spinale;
 - un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle Autorità Sanitarie.
2. I titolari di strutture balneari devono dotarsi di un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), adatto al pronto soccorso cardiaco, da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato da apposita cartellonistica, che ne indichi con chiarezza la presenza. I titolari di strutture balneari hanno l'obbligo di impiegare, fra il proprio personale, un soggetto autorizzato all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), che potrebbe anche identificarsi nell'assistente bagnanti, secondo le norme vigenti.
3. I concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari devono accertare la conformità a

quanto prescritto dalla presente Ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo un'apposita *check list*, che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita al momento del controllo, provvedendo ad informare immediatamente l'Autorità Marittima delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

Articolo 14 - Corridoi di lancio

1. I corridoi di lancio sono aree posizionate perpendicolarmente alla costa, riservate al transito delle unità attraverso la zona riservata alla balneazione.
2. I corridoi hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza non inferiore a metri 10 e profondità pari a 250 metri dalla costa (fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per i *kite-surf*);
 - b) delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione o giallo collegati da sagola non galleggiante ad intervalli non superiori a 15 metri nei primi 100 metri di distanza dalla costa e, successivamente, ad intervalli di 50 metri o frazioni;
 - c) gli ultimi gavitelli esterni (destro e sinistro) posti al limite della linea dei 250 metri devono avere un diametro di 80 cm, sugli stessi dovranno essere posizionate due bandierine bianche; sulla battigia, all'ingresso del corridoio, dovrà essere sistemato apposito cartello con la dicitura "corridoio di lancio riservato al transito delle unità – divieto di balneazione - *no swimming in this area* - *reserved for boats* - *chenal d'accès réservé aux bateaux* - *baignade interdite*".
3. Ad integrazione di quanto previsto al comma 2, lettera a), i corridoi di lancio impiegati per il transito dei *kite-surf* hanno una larghezza non inferiore a 40 metri in corrispondenza della costa e non inferiore a 100 metri alla distanza di 100 metri dalla costa, come da schema esemplificativo sotto riportato. Sono fatte salve le altre caratteristiche indicate al comma 2. La partenza ed il rientro avvengono con la tecnica del *body drag* (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua) fino ad una distanza di 100 metri dalla costa.



4. Le unità percorrono i corridoi di lancio esclusivamente per raggiungere la fascia di mare ove è consentita la navigazione o per rientrare a terra. La navigazione è effettuata con la massima prudenza, a lento moto e, per le unità a motore, con velocità non superiore a 3 nodi.
5. È fatto divieto di ormeggio/ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio ed, esternamente agli stessi, ai relativi gavitelli di segnalazione. È consentita la sosta all'interno per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra.
6. L'onere di installare i corridoi di lancio grava in capo ai seguenti soggetti, previa acquisizione del necessario titolo autorizzativo/concessorio:
 - a) titolari di strutture balneari, se effettuano attività di noleggio/locazione o uso di unità d'appoggio per i praticanti di immersioni subacquee, a scopo sportivo o ricreativo;
 - b) titolari di autorizzazione per attività di trasporto passeggeri, noleggio o *diving* da/per spiagge, per finalità turistiche.
7. I corridoi di lancio, a prescindere del soggetto realizzatore, sono ad uso della collettività.

Articolo 15 - Obblighi e facoltà dei Comuni costieri sulle spiagge libere

1. I Comuni costieri assicurano sulle spiagge libere il servizio di salvamento con le modalità di cui ai precedenti articoli, ed appongono le segnalazioni relative alle zone di mare previste dalle precedenti disposizioni.
2. I Comuni che non garantiscono il servizio di salvamento e la segnalazione delle zone di mare, provvedono all'apposizione di idonea segnaletica monitoria riportante i

seguenti avvisi:

ATTENZIONE

Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio - swimming not safe, no lifeguard - baignade dangereuse à cause de manque de service de secours approprié.

Limite acque interdette alla navigazione non segnalato - safe water boundary not marked - limite des eaux interdites à la navigation non signalée.

Limite acque sicure (profondità 1,60 metri) non segnalato - safe water limit (depth 1,60 meters) not marked - limite des eaux sûres (profondeur 1,60 mètre) non signalée.

3. I Comuni hanno l'obbligo di verificare l'integrità della segnaletica nel corso della stagione balneare provvedendo, se necessario, al ripristino/sostituzione della stessa.
4. I cartelli devono essere dotati di pittogrammi esplicativi e caratterizzati da simbologia standard ISO 20712, secondo il modello di cui al progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera).
5. I Comuni hanno facoltà di installare corridoi di lancio sulle spiagge libere, fatta salva la previa acquisizione dei necessari titoli autorizzativi/concessori da parte della Regione Siciliana.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE 1 - Altri divieti

Articolo 16 - Disposizioni particolari per la pesca

1. Durante la stagione balneare, nei giorni e negli orari definiti dalla Regione Siciliana, è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca sia dalla costa che a meno di 250 metri dalla medesima.
2. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128 e seguenti del D.P.R. 1639/68

e successive modifiche ed integrazioni. Durante tutto l'anno, nelle acque antistanti le spiagge frequentate dai bagnanti, la pesca subacquea è sempre vietata fino a 500 metri dalla riva. Chi esercita l'attività subacquea deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente.

3. È vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica, anche in immersione.

Articolo 17 - Altri divieti vigenti sempre

1. È sempre vietato, per ragioni di sicurezza volte alla tutela della pubblica incolumità, sul pubblico demanio marittimo:
 - a. occupare, in qualsiasi modo, la fascia di arenile fino a 5 metri dalla battigia, che è destinata esclusivamente sia al libero transito degli utenti che al transito dei mezzi in servizio di soccorso;
 - b. transitare e/o sostare, sulle spiagge e sui litorali rocciosi, con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia, e dei veicoli militari od in servizio di polizia, di soccorso o comunque in servizio pubblico;
 - c. il decollo e l'atterraggio sulla costa di apparecchi utilizzati per il volo da diporto e sportivo, compresi gli apparecchi a controllo remoto (cc.dd. droni). I presenti divieti non valgono per gli apparecchi militari od in servizio di polizia, di soccorso o comunque in servizio pubblico.
2. È sempre vietato collocare, nei porti e negli specchi acquei antistanti le spiagge del Circondario marittimo di giurisdizione, gavitelli, corpi morti o altri mezzi di ritenuta ad uso privato. Ciò è consentito nelle zone regolarmente assentite con titolo concessorio, o date in consegna ad altre Amministrazioni.
3. È sempre vietato spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, etc.) posti a tutela della pubblica incolumità.

SEZIONE 2 - Disciplina delle immersioni

Articolo 18 - Disposizioni particolari per i subacquei ed i nuotatori

1. Durante tutto l'anno, ogni subacqueo, sia esso pescatore o meno, è obbligato a segnalare la propria presenza sia all'interno che al di fuori delle acque riservate alla balneazione.
2. Durante la stagione balneare, ogni nuotatore, oltre la fascia di 250 metri dalla costa, è

obbligato a segnalare la propria presenza. Durante il resto dell'anno, tale obbligo sussiste anche entro la fascia di 250 metri dalla costa.

3. Il segnale è, di giorno, un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, valido anche per coloro i quali non effettuano attività subacquea finalizzata alla pesca. Di notte il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a 360°. I segnali, sia diurni che notturni, in condizioni normali di visibilità, devono essere di caratteristiche tali da potersi sicuramente vedere a non meno di 300 metri di distanza.
4. Il subacqueo ed il nuotatore devono operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.
5. Se vi sono più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.
6. Se vi è un mezzo nautico di appoggio il segnale deve essere innalzato sul mezzo, dove è obbligatoria la presenza di almeno una persona pronta ad intervenire.
7. In prossimità dei predetti segnali tutte unità in transito devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri.

SEZIONE 3 - Divulgazione e norme procedurali

Articolo 19 - Vigenza

1. La presente Ordinanza revoca l'Ordinanza n. 54/2024, e tutte le altre Ordinanze in contrasto con la presente o che disciplinano aspetti regolati dalla presente.

Articolo 20 - Obbligo di affissione

1. La presente Ordinanza deve essere esposta dai titolari di strutture balneari all'ingresso delle strutture turistico-balneari e delle strutture destinate alla nautica da diporto, in formato 70x100 cm.

Articolo 21 - Sanzioni e diffide

1. In caso di violazione di una delle prescrizioni di cui al Capo III, il titolare di strutture balneari, fatte salve le sanzioni previste, è tenuto a:
 - a) adottare con immediatezza tutte le misure necessarie al ripristino delle previste condizioni di sicurezza;

- b) issare la bandiera rossa sulla postazione dell'assistente bagnante, sino al ripristino delle previste condizioni di sicurezza.
2. L'Autorità Marittima si riserva di diffidare i vari soggetti responsabili a porre in essere quanto necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza.
3. I contravventori alle norme della presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili penalmente e civilmente dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o cose per effetto delle loro azioni od omissioni, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dall'art. 53 del Codice della Nautica da Diporto (D.Lgs. n. 171/2005 del 18.07.2005 e ss.mm.ii.), nonché ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174, e 1231 del Codice della Navigazione e, per quanto applicabile, ai sensi del D.Lgs. n. 04/2012 del 09.01.2012 e ss.mm.ii. in materia di pesca.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa riferimento alle norme del Codice della Navigazione ed alle altre norme pertinenti comunque applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti, in particolare a tutti gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo di questo Comando e l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale:

<http://www.guardiacostiera.gov.it/augusta>

Augusta, (data di sottoscrizione con firma digitale)

IL COMANDANTE

Capitano di Vascello (CP) Domenico SANTISI